

SCHEDA INFORMATIVA

Il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 73 D.Lvo n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013 presso il Tribunale di Pisa è un'importante occasione per i laureati in giurisprudenza per confrontarsi con la realtà giudiziaria, acquisire competenze ed esperienza nel settore dell'amministrazione della giustizia, imparare a conoscere le diverse professionalità a confronto, in particolare quella del magistrato, al quale il tirocinante sarà affidato, ma di riflesso anche quella dell'Avvocato, del magistrato del Pubblico Ministero e del personale amministrativo, tutti soggetti che svolgono un ruolo decisivo nella amministrazione della Giustizia.

In particolare, si segnala l'importanza che lo svolgimento del tirocinio presso il Tribunale riveste per i tirocinanti che vogliano affrontare l'esame per l'accesso in Magistratura o in Avvocatura, consistente in una prima prova scritta, ove il candidato dovrà redigere un tema o elaborato scritto su argomenti e temi giuridici, spesso con riferimento anche a casi concreti.

L'attuale corso di studi universitari è basato essenzialmente su prove orali e non prepara sufficientemente gli studenti ad affrontare la prova scritta degli esami. Con il tirocinio il tirocinante affiancherà un giudice del Tribunale di Pisa in tutta la sua attività giudiziaria, di cui una parte assai rilevante è quella della redazione delle motivazioni delle sentenze. Il tirocinante dovrà quindi misurarsi principalmente con la redazione delle motivazioni delle sentenze, che è attività assai simile alla redazione di un tema o elaborato scritto su un determinato argomento giuridico.

Il tirocinante sarà infatti affidato ad un giudice del settore civile del Tribunale (nel quale è ricompreso anche l'ufficio del giudice del lavoro e l'ufficio delle procedure fallimentari) o del settore penale del Tribunale (comprendente la sezione del Dibattimento e l'Ufficio GIP), secondo la preferenza che il tirocinante deve esprimere all'atto della domanda.

Il tirocinio sarà svolto per la durata di 18 mesi affiancando il magistrato affidatario (saranno tuttavia valutate eventuali richieste dei tirocinanti di svolgere una parte del tirocinio, non superiore a mesi sei, anche in un settore diverso da quello del magistrato affidatario).

Di seguito si elabora un *vademecum* per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio, riassuntivo dei criteri previsti dall'art 73 Legge n. 98/2013.

VADEMECUM

Chi può fare la domanda/requisiti:

- gli studenti laureati in giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- studenti che abbiano riportato un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non avere compiuto i trenta anni di età;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità ex art. 42-ter co. 2 lett. g) RD n. 1

La domanda

Per l'accesso al tirocinio i soggetti interessati devono presentare domanda al Capo dell'ufficio giudiziario con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra, anche a norma degli artt. 46, 47 DPR 28/12/2000 n. 445 sulla base dell'allegato modulo.

Termine

La domanda **può essere presentata in ogni momento e va diretta al Presidente del Tribunale** con deposito presso la segreteria del Presidente, sita al piano primo del Tribunale – Ufficio Dott.ssa Giardina - tel. 050-513714.

Le domande verranno esaminate mensilmente fino al completo esaurimento dei posti disponibili che vengono periodicamente individuati dal Presidente del Tribunale..

Successivamente al deposito della domanda, gli aspiranti saranno chiamati per un breve colloquio di presentazione con il Presidente del Tribunale e sarà successivamente comunicato il nome del magistrato affidatario al quale il tirocinante dovrà presentarsi.

Progetto formativo e presenza in ufficio

Il magistrato affidatario dovrà redigere un progetto formativo del tirocinante con l'indicazione delle attività che saranno svolte. Il tirocinio consisterà nell'affiancare il giudice nelle seguenti attività:

- preparazione e studio dei fascicoli per l'udienza;
- assistenza all'attività di udienza e alla istruttoria dibattimentale;
- assistenza alla discussione dei casi nella camera di consiglio;
- redazione della variegata tipologia di provvedimenti emessi dal giudice (in particolare motivazione delle sentenze, redazione e motivazione di ordinanze e decreti);
- attività di ricerca giurisprudenziale e di approfondimento scientifico di alcuni temi che saranno di volta in volta indicati dal magistrato affidatario.

Verranno concordati con il magistrato affidatario i giorni in cui il tirocinante dovrà essere presente in ufficio, compatibilmente con eventuali impegni accademici o di pratica forense del tirocinante.

Borse di studio per i tirocinanti

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza delle condizioni che seguono, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili. Il Ministro della giustizia, infatti, determina annualmente, con proprio decreto:

- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
- l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

Obblighi del tirocinante

Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione. I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio. Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali. Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.

Relazione finale sull'esito del tirocinio

All'esito del tirocinio, il magistrato affidatario redigerà una relazione finale, in cui si darà atto delle attività svolte dal tirocinante, dell'impegno e interesse mostrato durante il tirocinio, del rispetto da parte del tirocinante degli impegni assunti e degli obblighi di astensione, segreto e riservatezza previsti dalla norma che disciplina il tirocinio.

Il magistrato formulerà infine un giudizio positivo o non positivo sull'esito del tirocinio.

Vantaggi del tirocinio formativo

L'esito positivo del tirocinio:

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.